

AGOSTO 2025: NOVITÀ

Redditi da attività agricole - Novità della riforma fiscale – Chiarimenti

Artigiani e commercianti - Riduzione contributiva del 50% per nuovi iscritti nel 2025 – Presentazione delle domande

Rapporto di lavoro subordinato sportivo - Estensione della durata massima

Utilizzo dei servizi *on line* dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione – Ditta lega unica agli intermediari - Disposizioni attuative - Ulteriori modifiche

Bonus corrisposti a soggetti residenti per lavoro prestato all'estero - Modalità di tassazione

Aggiustamenti di prezzo in un contratto di appalto - Rilevanza ai fini IVA

Beni per il superamento delle barriere architettoniche - Aliquota IVA applicabile

Cessione del marchio - Trattamento ai fini IVA

Beni di terzi oggetto di importazione - Detrazione IVA

SETTEMBRE 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

REDDITI DA ATTIVITÀ AGRICOLE - NOVITÀ DELLA RIFORMA FISCALE - CHIARIMENTI

Con la circ. 8.8.2025 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dagli artt. 1 e 2 del DLgs. 192/2024 (c.d. DLgs. di "Riforma dell'IRPEF e dell'IRES") in materia di redditi agrari di cui all'art. 32 del TUIR e di redditi di impresa derivanti da attività agricole ai sensi dell'art. 56-bis del TUIR.

Entrata in vigore

Le modifiche recate dall'art. 1 del DLgs. 192/2024 si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (data di entrata in vigore del DLgs. 192/2024): per i contribuenti "solari", quindi, dette modifiche si applicano dall'anno 2024.

COLTURE "FUORI SUOLO"

Tra le attività produttive di reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR (entro determinati limiti) o di reddito d'impresa determinato forfetariamente (oltre detti limiti), viene intro-dotta dall'art. 1 del DLgs. 192/2024 anche la produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili, censiti al Catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 (c.d. colture "fuori suolo").

Qualifica di coltura "fuori suolo"

La circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2025 n. 12, § 2.1, ha precisato che, per la qualifica di "coltura fuori suolo", è necessario che al contempo:

si tratti di attività dirette alla produzione di vegetali realizzate mediante i "più evoluti sistemi di coltivazione", che non richiedono l'utilizzo del suolo (come, ad esempio, le *vertical farm*);
tali attività di produzione di vegetali vengano realizzate in fabbricati censiti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10.

Regime transitorio

Fino all'emanazione dell'apposito DM di attuazione della disciplina "a regime", in via transitoria i redditi agrario e dominicale vanno determinati applicando, alla superficie della particella catastale su cui insiste il fabbricato impiegato per dette colture, la tariffa d'estimo più alta in vigore nella Provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400% (artt. 28 co. 4-ter e 34 co. 4-bis del TUIR).

Reddito agrario nel regime transitorio

La circ. Agenzia delle Entrate 12/2025, § 2.1.1, precisa che, fino all'emanazione del predetto DM:

le colture "fuori suolo" sono produttive di reddito agrario (determinato secondo i criteri transitori) entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile;

oltre tale limite, il reddito relativo alla superficie eccedente viene determinato forfetariamente (salvo opzione contraria) ai sensi dell'art. 56-bis co. 1 del TUIR, concorrendo a formare il reddito d'impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile in proporzione alla superficie eccedente.

Reddito dominicale

Ai sensi dell'art. 36 co. 3.1 del TUIR, gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle colture "fuori suolo":

se non locati, producono redditi dominicali;

se locati, producono redditi dei fabbricati, ai sensi degli artt. 36 ss. del TUIR.

Il reddito dominicale (determinato con i criteri "a regime" o transitori) non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita al fabbricato destinato a tali colture (art. 28 co. 4-quater del TUIR). Come rilevato dalla circ. Agenzia delle Entrate 12/2025, § 2.1.2, il reddito dominicale imponibile è pertanto pari all'importo maggiore tra:

il reddito dominicale risultante dal Catasto, rivalutato dell'80% e, ulteriormente, del 30% (RD x 180% x 130%);

la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% (RC x 105%).

CESSIONE DEI CREDITI DI CARBONIO

Ai sensi dell'art. 1 del DLgs. 192/2024, i redditi conseguiti dalla produzione di beni, anche immateriali, realizzati mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici (come, ad esempio, i redditi derivanti dalla cessione di crediti di carbonio):

rientrano tra i redditi agrari di cui all'art. 32 co. 2 lett. b-ter) del TUIR (determinati su base catastale) fino a concorrenza dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione ai fini dell'IVA, derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. (c.d. "limite di agrarietà");

oltre il predetto limite, il reddito relativo alla parte eccedente costituisce reddito d'impresa determinato forfetariamente (salvo opzione contraria), ai sensi dell'art. 56-bis co. 3-ter del TUIR, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini dell'IVA il coefficiente di redditività del 25%.

Calcolo del "limite di agrarietà"

La circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2025 n. 12, § 2.2, precisa che per il calcolo del c.d. "limite di agrarietà":

rilevano solo i corrispettivi delle cessioni di beni (derivanti da attività agricole "principali" o "connesse"), mentre non vanno considerati i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 2135 co. 3 c.c.;

va fatto riferimento esclusivamente ai corrispettivi delle cessioni di beni derivanti da attività agricole individuate dall'art. 32 del TUIR (ove sono elencate le attività agricole, ed i correlati limiti, da cui derivano redditi agrari);

non si deve tener conto dei corrispettivi delle cessioni dei beni di cui alla lett. b-ter) del co. 2 dell'art. 32 del TUIR (come i crediti di carbonio e altri beni analoghi);

se i beni di cui alla lett. b-ter) del co. 2 dell'art. 32 del TUIR sono ceduti in un anno successivo a quello in cui sono stati "prodotti", il "limite di agrarietà" va calcolato nell'anno di cessione di detti beni.

REGIMI FORFETARI PER LE SOCIETÀ AGRICOLE CON OPZIONE CATASTALE

L'art. 1 del DLgs. 192/2024, modificando il co. 4 dell'art. 56-bis del TUIR, ha esteso la possibilità di applicare (salvo opzione contraria) i regimi di determinazione forfetaria dei redditi d'impresa, derivanti dalle attività agricole contemplate dal medesimo art. 56-bis del TUIR, a favore delle società agricole che hanno optato per l'imposizione su base catastale ai sensi dell'art. 1 co. 1093 della L. 296/2006.

Regime fiscale ad hoc per l'attività di agriturismo

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2025 n. 12, § 2.3.1, le srl e le società cooperative, anche se hanno optato per l'imposizione su base catastale ai sensi dell'art. 1 co. 1093 della L. 296/2006, continuano a non poter determinare forfetariamente i redditi d'impresa derivanti dall'attività di agriturismo:

né in forza dell'art. 5 della L. 413/91;

né in forza dell'art. 56-bis co. 3 del TUIR (che non trova applicazione per l'attività di agriturismo, disciplinata dall'art. 5 della L. 413/91).

AGGIORNAMENTO "AUTOMATICO" DEL CATASTO DEI TERRENI

L'art. 2 del DLgs. 192/2024 estende l'esenzione dall'obbligo di denuncia delle variazioni inerenti alle qualità e alle classi di coltura, ai sensi degli artt. 30 e 34 del TUIR, in relazione a tutti i terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): a tale obbligo di denuncia provvederà infatti la stessa AGEA, come previsto dall'art. 2 co. 33 del DL 262/2006 (con le modalità che dovranno essere definite da apposito DM).

Nell'assetto previgente all'art. 2 del DLgs. 192/2024, le modalità di aggiornamento ad opera dell'AGEA interessavano solo i terreni indicati nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate agli organismi pagatori, ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12/2025, § 3).

ARTIGIANI E COMMERCIANTI - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DEL 50% PER NUOVI ISCRITTI NEL 2025 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) prevede una riduzione dei contributi previdenziali del 50% in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 a una delle Gestioni INPS per artigiani e commerciali, anche se inquadrati nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

DURATA DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

La riduzione contributiva in esame:

si applica per 36 mesi dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società; è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il mess. INPS 7.8.2025 n. 2449 è stata comunicata la disponibilità, dall'8.8.2025, della procedura telematica per presentare la domanda per richiedere l'agevolazione contributiva attraverso il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", previa autenticazione con la propria identità digitale. In fase di prima applicazione l'accesso è consentito con i profili "cittadino" e "consulente/commercialista", mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.

Nel modulo di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge per l'agevolazione, sotto la propria responsabilità, e di non aver superato il massimale di aiuti concedibili indicati ai sensi del regolamento UE 13.12.2023 n. 2831, in materia di aiuti *de minimis* nell'arco di tre anni.

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO - ESTENSIONE DELLA DURATA MASSIMA

L'art. 11 co. 1 lett. b) e b-bis) del DL 30.6.2025 n. 96, conv. L. 8.8.2025 n. 119, è intervenuto in materia di lavoro subordinato sportivo, introducendo specifiche disposizioni che riguardano la durata dei relativi contratti.

ESTENSIONE DELLA DURATA MASSIMA

Modificando l'art. 26 del DLgs. 36/2021, è stato infatti stabilito che il contratto di lavoro subordinato sportivo possa contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a 8 anni dalla data di inizio del rapporto, anziché 5 anni come da disposizione previgente.

ADEGUAMENTO DEGLI ACCORDI COLLETTIVI

Introducendo il nuovo art. 26-bis del DLgs. 36/2021, è stato invece previsto che, a decorrere dal 10.8.2025, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva debbano adeguare gli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a 8 anni. Tale disposizione vale anche per il settore dilettantistico.

ATLETI PROFESSIONISTI

Per i contratti di atleti professionisti, la nuova norma richiede che le società sportive si conformino alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a 5 esercizi finanziari.

UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - ULTERIORI MODIFICHE

Con il provv. 2.10.2024 n. 375356, come modificato dal provv. 20.5.2025 n. 225394, l'Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia stessa e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione dell'art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1.

Mediante il successivo provv. 7.8.2025 n. 321918, l'Agenzia delle Entrate ha: definito le tempistiche relative alla disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega; aggiornato le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati relativi alla delega unica.

SERVIZI DELEGABILI

Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi *on line*:

consultazione del proprio Cassetto fiscale;

uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell'indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi; acquisizione dei dati ISA e dei dati per determinare la proposta di concordato preventivo biennale;

servizi *on line* dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

SOGGETTI DELEGABILI

I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di "fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche" e di "accreditamento e censimento dispositivi", che possono essere delegati anche a soggetti diversi.

La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.

COMUNICAZIONE DELLA DELEGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell'attivazione, i dati relativi al conferimento della delega vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate:

direttamente dal contribuente, mediante una specifica funzionalità *web* resa disponibile nella sua area riservata del sito dell'Agenzia;

oppure dall'intermediario delegato.

L'intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un *file xml* firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest'ultima ipotesi, la trasmissione del *file* avviene previa sottoscrizione anche da parte dell'intermediario, con propria firma digitale.

L'intermediario può comunicare la delega anche mediante l'erogazione ai propri assistiti di un servizio *web* che utilizza un particolare processo di firma elettronica avanzata i cui requisiti sono descritti in un'apposita convenzione tra l'intermediario stesso e l'Agenzia delle Entrate.

Obbligo di utilizzare la firma digitale o la FEA CIE

Qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati dall'intermediario delegato, mediante la trasmissione di un *file xml* sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale esclusivamente:

con la firma digitale;

oppure con la firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE).

ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA DELEGA

Secondo quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2025 n. 321918, dall'8.12.2025 saranno disponibili le funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega:

direttamente da parte del contribuente;

oppure da parte dell'intermediario delegato, mediante il suddetto *file xml*.

Con un successivo avviso, pubblicato sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, verrà invece resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega da parte dell'intermediario delegato, mediante il suddetto servizio *web*.

Fino al 5.12.2025, le deleghe potranno essere attivate e, se in scadenza, rinnovate con le precedenti modalità, come descritte:

dal provv. Agenzia delle Entrate 29.7.2013 n. 92558, per il servizio "cassetto fiscale";

dal provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241, per i servizi di fatturazione elettronica; sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i servizi disponibili nell'area riservata del medesimo sito web.

Nei giorni 6 e 7.12.2025 sarà infatti operato un fermo dei servizi per la comunicazione delle deleghe, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il passaggio alle nuove modalità.

DURATA DELLA DELEGA

La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28.2.2027.

Se viene comunicata una nuova delega conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega precedente, quest'ultima si considera contestualmente revocata.

BONUS CORRISPOSTI A SOGGETTI RESIDENTI PER LAVORO PRESTATO ALL'ESTERO - MODALITÀ DI TASSAZIONE

Con la risposta a interpello 4.8.2025 n. 199, l'Agenzia delle Entrate è tornata sul trattamento fiscale delle componenti che rappresentano forme di retribuzione differita a maturingazione pluriennale, percepite da soggetti residenti in Italia ma riferibili ad attività lavorativa svolta all'estero.

Nel fornire la nuova interpretazione, l'Amministrazione finanziaria rettifica espressamente la posizione assunta nella precedente risposta a interpello 25.3.2025 n. 81 in merito alla medesima casistica.

BONUS RIFERITI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL REGNO UNITO

Il chiarimento ha ad oggetto un lavoratore che ha svolto attività lavorativa nel Regno Unito fino a dicembre 2023, con residenza fiscale estera fino a tale periodo, e ha poi interrotto il rapporto di lavoro con la società inglese per intraprenderne uno nuovo presso la stabile organizzazione italiana del gruppo, divenendo residente in Italia dal 2024.

Il lavoratore era stato ammesso a un piano di incentivazione che prevedeva la corresponsione di *bonus*, in parte riferiti all'attività svolta nel Regno Unito.

INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI RESIDENZA AL MOMENTO DELLA PERCEZIONE DELLE SOMME

In termini di territorialità, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che l'art. 15 paragrafo 1 della Convenzione Italia-Regno Unito dispone, per i redditi di lavoro dipendente, conformemente agli *standard* OCSE, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza (primo periodo) e la tassazione concorrente nello Stato di residenza e in quello della fonte se l'attività è svolta in questo secondo Stato (secondo periodo).

In base al § 2.2 del Commentario all'art. 15 del modello OCSE, la tassazione concorrente si applica quindi in caso di svolgimento dell'attività in uno Stato estero, e cioè *"indipendentemente dal momento in cui il reddito è pagato, accreditato o definitivamente acquisito dal lavoratore"*. Ne deriva, secondo l'Agenzia delle Entrate, la tassazione in Italia, in quanto Stato di residenza, delle remunerazioni riferite ai *bonus* percepiti nei periodi di residenza in Italia, anche se relativi a periodi di attività svolta all'estero; sui redditi prodotti all'estero, il lavoratore residente in Italia potrà usufruire del credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 del TUIR.

AGGIUSTAMENTI DI PREZZO IN UN CONTRATTO DI APPALTO - RILEVANZA AI FINI IVA

Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 215, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla rilevanza ai fini IVA delle somme erogate, a titolo di aggiustamento del prezzo, nell'ambito di un contratto di appalto.

Nel caso in esame, la prestazione, dipendente da un contratto di appalto, aveva ad oggetto la realizzazione di opere edilizie ma l'esecuzione dei lavori veniva più volte sospesa a causa di varianti richieste dal committente, con l'attivazione di una causa da parte del prestatore.

In sede giudiziale, la società committente dei lavori veniva quindi condannata al pagamento alla

controparte dei maggiori costi derivanti dalla ritardata esecuzione delle opere.

INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO PATTUITO

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la somma erogata dal committente corrisponde ai maggiori oneri diretti e indiretti subiti dal prestatore per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, la somma anzidetta assume la natura di un corrispettivo supplementare, con il conseguente incremento della base imponibile IVA della prestazione.

Si applica infatti l'art. 13 co. 1 del DPR 633/72, secondo cui la base imponibile corrisponde all'ammontare complessivo dei *"corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente"*.

INAPPLICABILITÀ DEL REGIME DI ESCLUSIONE DA IVA

Nella risposta a interpello in argomento, l'Agenzia delle Entrate non ritiene applicabile la disciplina dell'art. 15 co. 1 del DPR 633/72, in virtù del quale sono escluse da IVA le somme *"dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente"*.

Nel caso di specie non è infatti ravvisabile un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali (ris. Agenzia delle Entrate 3.6.2005 n. 73), né le somme sono corrisposte a titolo di penale, possedendo un carattere punitivo e/o risarcitorio (ris. Agenzia delle Entrate 23.4.2004 n. 64).

Secondo l'Agenzia, non rileva neppure la circostanza che, nella sentenza che ha sancito la debenza delle somme in parola da parte del committente, si faccia riferimento, a livello letterale, del risarcimento di un "danno".

BENI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ALIQUOTA IVA APPLICABILE

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.8.2025 n. 212, è stato affermato che le cessioni con posa in opera di beni destinati al superamento delle barriere architettoniche non possono fruire dell'aliquota IVA del 4%.

Sono infatti agevolate le sole prestazioni di servizi ed è ininfluente il fatto che i beni forniti posseggano i requisiti tecnici previsti dalla normativa di settore per il superamento delle barriere architettoniche.

QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI

L'aliquota IVA del 4% è prevista, ai sensi del n. 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.

La misura, come già indicato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 13.1.2020 n. 3, ha carattere oggettivo, nel senso che si riferisce *"alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente"*.

CASO DI SPECIE

Nel caso esaminato nella risposta a interpello 212/2025, i beni agevolati (infissi) sono forniti mediante una cessione con posa in opera.

L'Agenzia delle Entrate ribadisce quali sono gli elementi per identificare una cessione di beni con posa in opera rispetto a una generica prestazione di servizi dipendente da un appalto.

In linea generale occorre riferirsi alla volontà delle parti, espressa in sede contrattuale, per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare o quella di fare; quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz'altro qualificabile quale cessione con posa in opera (ris. Agenzia delle Entrate 10.8.2007 n. 220).

In assenza di clausole contrattuali che obblighino l'assuntore a realizzare un *quid novi* rispetto all'ordinaria serie produttiva, deve qualificarsi come contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, infissi ecc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente com-mercio di detti prodotti (ris. Agenzia delle Entrate 6.3.2015 n. 25 e R.M. 5.7.76 n. 360009).

CESSIONE DEL MARCHIO - TRATTAMENTO AI FINI IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 210, ha escluso la configurabilità di una cessione d'azienda, non soggetta ad IVA, nel caso della cessione di un singolo marchio unitamente ai connessi diritti IP.

Se la cessione è effettuata da un soggetto passivo, verso corrispettivo, l'IVA si applica dunque secondo le modalità ordinariamente previste per le cessioni *"relative a marchi e insegne"*, le quali, ai fini dell'imposta, configurano prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3 co. 2 n. 2) del DPR 633/72.

ESCLUSIONE DI UNA CESSIONE D'AZIENDA

Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate viene ceduto un marchio, unitamente ai diritti IP collegati, il quale si configura come un elemento patrimoniale isolato e non come ramo d'azienda.

Le cessioni d'azienda (o di rami d'azienda) configurano operazioni fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72.

La nozione d'azienda è da intendersi *"quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa"*, mentre sono da escludersi i singoli beni facenti parte dell'azienda stessa (cfr. C.M. 19.12.97 n. 320 e ris. Agenzia delle Entrate 31.10.2008 n. 417).

Secondo l'Agenzia, come già indicato in passato, è da escludersi il ricorrere di una cessione d'azienda per il fatto che i beni trasferiti non si ritengono idonei a consentire la prosecuzione o lo svolgimento di un'attività produttiva (cfr. risposta a interpello 27.7.2023 n. 399).

IMPOSTA DI REGISTRO

In ragione dell'assoggettamento ad IVA dell'operazione e del principio di alternatività, l'imposta di registro è determinata in misura fissa, di valore pari a 200,00 euro, e risulta dovuta in sede di registrazione del contratto di cessione del marchio.

BENI DI TERZI OGGETTO DI IMPORTAZIONE - DETRAZIONE IVA

Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 213, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che spetta il diritto alla detrazione dell'IVA anche per i beni oggetto di importazione che non sono detenuti a titolo di proprietà.

CASO DI SPECIE

Il caso esaminato riguarda l'importazione nel territorio dello Stato, da parte di un soggetto passivo nazionale, di principi attivi per essere ivi sottoposti a lavorazione.

Il fattore produttivo base, unitamente ad altri fattori produttivi di proprietà dell'importatore italiano, è trasformato (a opera di un subcontraente) in farmaco.

Il soggetto passivo nazionale cederà il prodotto finito al committente extra-UE, spedendo i beni all'estero.

Alla luce di questi elementi, si chiede conferma della legittimità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, da parte del soggetto passivo nazionale, posto che non gli viene trasferita la proprietà del principio attivo importato, pur potendone disporre come se ne fosse il proprietario.

QUADRO GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI

La Corte di Giustizia UE si è espressa sul punto affermando che il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone *"la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione"* e che le spese sostenute per l'acquisto dei beni o servizi *"facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle"* (cfr. sentenza 14.9.2017, causa C-132/16).

Nel caso di importazione, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in Dogana non è stato riconosciuto per il trasportatore dei beni, non essendo tale soggetto *"né l'importatore né il proprietario delle merci"*, e per il quale non è possibile riscontrare il nesso tra la merce importata e le operazioni *"a valle"* (cfr. sentenza 25.6.2015, causa C-187/14 e sentenza 8.10.2020, causa C-621/19).

La prassi nazionale ha concluso che la proprietà della merce importata non rappresenta una condizione necessaria per l'esercizio del diritto alla detrazione: è sufficiente che i beni acquisiti

presentino un “nesso immediato e diretto” con l’oggetto dell’attività d’impresa, ossia che siano a esso inerenti, oltre all’annotazione dell’acquisto nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 (ris. Agenzia delle Entrate 96/2007 e 346/2008; risposte a interpello Agenzia delle Entrate 6/2019, 509/2021, 410/2022 e 44/2023).

CONCLUSIONI

L’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che, anche nel caso rappresentato, può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in sede di importazione, nella misura in cui il soggetto passivo IVA utilizzi i beni importati nell’esercizio dell’attività propria.

In questo modo, si ritiene sussistere il descritto “nesso diretto ed immediato” tra le operazioni passive (fermo il requisito di inerenza rispetto all’attività d’impresa) e quelle attive poste in essere.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.9.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025:</p> <p>consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</p> <p>trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</p> <p>comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</p> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
15.9.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025:</p> <p>consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</p> <p>trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</p> <p>comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</p> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
15.9.2025	Ravvedimento acconto IMU	<p>I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'aconto IMU dovuto per il 2025, nonché relativi al saldo 2024 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 16.6.2025, con la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <p>va effettuato entro il 30.6.2026;</p> <p>comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%,</p>

SCADENZA segue	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.9.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>oltre agli interessi legali.</p> <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di agosto 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di agosto 2025. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.9.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025; la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025; la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
16.9.2025	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025; la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
16.9.2025	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2025; versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, feb-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<p>braio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.9.2025	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare: le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2025; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 non è di almeno 500,00 euro.</p>
19.9.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> se effettuato entro il 18.11.2025, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali; se effettuato dopo il 18.11.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <p>con riferimento alla scadenza del 21.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>84/2025; applicando la sanzione ridotta dell'1,39% (entro il 20.10.2025, in quanto il 19.10.2025 cade di domenica), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 20.10.2025 ed entro il 31.10.2026), oltre agli interessi legali.</p>
25.9.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: relativi al mese di agosto 2025, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica.</p> <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
29.9.2025	Comunicazione dati all'ENEA	<p>I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili; ultimati dall'1.1.2025 al 29.6.2025, oppure con lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025. <p>La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l'apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.</p> <p>Per gli interventi conclusi dal 30.6.2025, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.</p>
29.9.2025 segue	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> va effettuato entro il 31.10.2026; comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%,

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
29.9.2025	Regolarizzazione adempimenti IMU	<p>oltre agli interessi legali.</p> <p>I soggetti che, entro il 30.6.2025, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2024, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> presentando la dichiarazione omessa; versando la sanzione ridotta di 5,00 euro. <p>Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2024 e non è stata altresì versata l'IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> la presentazione della dichiarazione omessa; il versamento dell'IMU dovuta; la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
30.9.2025	Adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 ed eventuale revoca	<p>I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire al concordato preventivo per gli anni 2025 e 2026, ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, compilando l'apposito modello CPB 2025-2026.</p> <p>La presentazione del modello CPB 2025-2026 può avvenire, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2024 (modello REDDITI 2025), allegandolo al modello ISA; in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2025, indicando il codice "1 - Adesione" nella nuova casella "Comunicazione CPB" inserita nel suddetto frontespizio. <p>Entro il termine in esame è possibile revocare l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 precedentemente espressa, inviando all'Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026:</p> <p>in cui sono compilati esclusivamente i campi "Codice ISA", "Codice attività" e "Tipologia di reddito"; esclusivamente in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, deve essere indicato il codice "2 - Revoca" nella citata casella "Comunicazione CPB".</p>
30.9.2025	Presentazione modelli 730/2025 ad un professionista o CAF	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti; avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato);

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<p>unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).</p> <p>Il modello 730/2025 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d'imposta” anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</p> <p>È possibile utilizzare il modello 730/2025 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</p>
30.9.2025	Presentazione modelli 730/2025 al sostituto d'imposta	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2025, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta; avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” già compilato; <p>unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).</p>
30.9.2025	Presentazione diretta modelli 730/2025	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> avvalendosi della dichiarazione precompilata; unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. <p>Il modello 730/2025 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> in forma congiunta; con la modalità “senza sostituto d'imposta” ancorché vi sia un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. <p>È inoltre possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> presentare il modello 730/2025 avvalendosi di una persona di fiducia; utilizzare il modello 730/2025 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
30.9.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall'1.9.2025 al 30.9.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>zione (modello 730-3);</p>
		<p>trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</p>
		<p>comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</p>
		<p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
30.9.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall'1.9.2025 al 30.9.2025:</p> <p>consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</p> <p>trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</p> <p>comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</p> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
30.9.2025	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p>
segue		<p>i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2025;</p>
		<p>in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</p>
		<p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
1.10.2025	Stipulazione polizza assicurativa contro	<p>Le medie imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia,</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	i rischi catastrofali	<p>tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni:</p> <p>relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa;</p> <p>direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).</p>
		<p>Per individuare le "medie" imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.</p> <p>Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.</p>
1.10.2025	Regolarizzazione	<p>versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025</p>
segue		<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.</p>
		<p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p>
		<p>se effettuato entro l'1.12.2025 (in quanto il 30.11.2025 cade di domenica), comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali;</p>
		<p>se effettuato dopo l'1.12.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.</p>
		<p>Se entro l'1.9.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p>
		<p>con riferimento alla scadenza del 31.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;</p>
		<p>applicando la sanzione ridotta dell'1,39% (entro il 29.10.2025), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 29.10.2025 ed entro il 31.10.2026), oltre agli interessi legali.</p>